

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n° 549/AMB del 10/04/2015

TS/AIA/3

Ridefinizione dei termini della diffida ad adempiere del 20/3/2014 relativa alle prescrizioni contenute nell'AIA n. 201/2008 per l'impianto siderurgico sito in Trieste, via Servola 1 e limitazione dell'attività produttiva.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 201-TS-AIA/3 del 20 febbraio 2008, con il quale è stata concessa a Lucchini S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'adeguamento alle disposizioni del citato decreto legislativo, del funzionamento degli impianti di cokeria, sinterizzazione e produzione ghisa e delle attività ad essi connesse, siti in Trieste, via di Servola, 1;

Considerato che l'articolo 3 del citato decreto n. 201/2008 prevede che il Gestore adotti le migliori tecniche disponibili specificate nell'allegato A del decreto stesso, realizzi gli interventi specificati nell'allegato B del decreto, rispetti i limiti e le prescrizioni specificati nell'allegato C del decreto ed adotti il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'allegato D del decreto medesimo;

Considerato che l'articolo 5 del citato decreto n. 201/2008 prevede che il Gestore, per quanto non esplicitamente espresso nel decreto stesso, applichi quanto previsto dal decreto legislativo 152/2006 e dalle pertinenti Migliori Tecniche Disponibili pubblicate con decreto ministeriale 31/01/2005;

Vista la nota prot. 8864 del 20/03/2014 con la quale il Servizio Tutela inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia ha trasmesso a Lucchini S.p.A. in Amministrazione straordinaria la diffida ad adempiere alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale n. 201/2008;

Visto, in particolare, che con la succitata diffida la Lucchini S.p.A. è stata diffidata a:

1) porre in essere gli interventi manutentivi di carattere straordinario che si rendono necessari per ricondurre i dispositivi di prevenzione dell'inquinamento provocato dalla cokeria all'originaria funzionalità e, nello specifico, entro il 27 marzo 2015:

- a) sostituire i montanti deformati;
- b) ripristinare gli elementi di refrattario danneggiati;

- c) porre in essere il rifacimento completo di tutte le porte della batteria e dei relativi telai;
- d) porre in essere il rifacimento completo dei telai e dei coperchi delle bocche di carica;
- e) ripristinare la funzionalità dei sistemi di pulizia automatica delle tenute delle porte della cokeria;

2) adottare le seguenti misure, nelle more della realizzazione degli interventi di cui al punto 1):

2.1) mantenere la limitazione della marcia della batteria e, comunque, non superare i 78 sfornamenti al giorno;

2.2) mantenere le misure di contenimento "tamponi" adottate sulla cokeria ed in particolare;

a) Adozione di puntellatura tramite martinetti a vite;

b) Sigillatura manuale delle porte;

c) Sigillatura manuale dei coperchi;

d) Pulizia manuale dei telai;

3) dare immediato avvio ai lavori di rifacimento della bocca di carica dell'altoforno;

4) entro il 27 marzo 2015, limitare le emissioni diffuse dell'agglomerato, anche attraverso il potenziamento del sistema di aspirazione localizzata a servizio della cappa a cuffia installata sul rompizolle;

5) entro il 27 marzo 2015, limitare le emissioni diffuse del Parco Loppa, anche attraverso il potenziamento del sistema di irrorazione al fine di garantirne la copertura dell'intera area;

Visto che il 6 ottobre 2014 Lucchini S.p.a. in Amministrazione straordinaria e Servola S.p.a. in Amministrazione straordinaria hanno stipulato con Siderurgica Triestina s.r.l. il contratto di compravendita del Ramo Lucchini Trieste e dei Beni e Autorizzazione Servola;

Visto che a seguito della cessione del ramo d'azienda è stato sottoscritto in data 21 novembre 2014 un Accordo di Programma nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota pervenuta via PEC con prot. 28203 del 14/10/2014, con la quale Siderurgica Triestina s.r.l.:

a) comunica la variazione della ragione sociale a seguito di cessione del ramo d'azienda da parte di Lucchini S.p.A. in Amministrazione Straordinaria a favore di Siderurgica Triestina s.r.l.;

b) chiede la voltura della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto n. 201 del 20 febbraio 2008;

Vista la nota prot. DIR/026 – 15/VD del 16 febbraio 2015, pervenuta via PEC nella medesima data, con la quale Siderurgica Triestina s.r.l., con riferimento alla diffida regionale del 20 marzo 2014, comunica:

a) relativamente al punto 1.a (sostituzione dei montanti deformati), di aver emesso gli ordini relativi e che l'ultimazione dei lavori è prevista per il 30 giugno 2015;

b) relativamente al punto 1.b (rispristino degli elementi di refrattario danneggiati) di avere in corso i lavori e che l'ultimazione dei lavori è prevista entro il 30 aprile 2015;

c) relativamente ai punti 1.c (rifacimento completo di tutte le porte della batteria e dei relativi telai), 1.d (rifacimento completo dei telai e dei coperchi delle bocche di carica), 1.e (ripristino delle funzionalità dei sistemi di pulizia automatica delle tenute delle porte della cokeria), di non aver eseguito gli interventi prescritti;

d) di aver ottemperato a quanto previsto ai punti 2, 3 e 4;

e) relativamente al punto 5, di aver totalmente venduto la loppa presente nel Parco Loppa, il quale non è più previsto dal nuovo sistema di gestione dello stabilimento siderurgico;

Considerato che Siderurgica Triestina s.r.l., avendo ottenuto la disponibilità delle aree dello stabilimento di Servola solo a far data dal 6 ottobre 2014, nella succitata nota richiede la proroga al 31 luglio 2015 per l'esecuzione degli interventi di cui ai punti 1.c, 1.d e 1.e della succitata diffida regionale;

Ritenuto che la motivazione addotta da Siderurgica Triestina s.r.l. sia meritevole di accoglimento;

Vista anche la nota prot. 10462 del 3 aprile 2015, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale che qui si richiama anche ai fini delle motivazioni, con la quale ARPA, nel comunicare gli esiti dell'ispezione straordinaria effettuata a seguito di numerose segnalazioni da parte della cittadinanza relative a emissioni provenienti dallo stabilimento siderurgico:

a) accerta che Siderurgica Triestina s.r.l. non ha ottemperato alle attività previste ai punti 1.a, 1.b, 1.c, 1.d e 1.e della diffida regionale;

b) conferma che Siderurgica Triestina s.r.l. ha ottemperato alle attività previste ai punti 2, 3, 4 e 5 della diffida regionale;

c) valuta che, alla luce dei recenti sopralluoghi nello stabilimento, permangono le note criticità ambientali, legate allo stato di funzionalità della cokeria;

d) rileva criticità nell'area attigua allo stabilimento per i parametri PM₁₀, Benzene e H₂S, registrato dalle centraline di qualità dell'aria, apprezzabili in maniera più evidente dal marzo 2015 in concomitanza con l'aumento del numero di sfornamenti giornalieri;

e) propone che, nelle more dell'attuazione delle attività previste al punto a), sia disposta la riduzione del numero massimo di sfornamenti giornalieri pari a 67, numero di sfornamenti raggiunti nei mesi di gennaio e febbraio 2015 che non ha determinato particolari criticità nell'area attigua allo stabilimento siderurgico;

Considerato che l'articolo 7, comma 3 dell'Accordo di Programma stipulato in data 21 novembre 2014, stabilisce che fino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la Regione FVG può imporre al Gestore la limitazione temporanea dell'attività produttiva, qualora tale misura sia ritenuta necessaria, anche in via precauzionale, per la tutela della salute pubblica;

Ritenuto, pertanto, di ridefinire i termini della diffida regionale come richiesto da Siderurgica Triestina s.r.l. e di imporre le misure proposte da ARPA fino alla completa realizzazione degli interventi;

Visto l'articolo 66, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Articolo 1 – Ridefinizione dei termini imposti con la diffida regionale del 20/3/2014

1. I termini imposti con la diffida regionale del 20 marzo 2014 per gli interventi manutentivi di carattere straordinario che si rendono necessari per ricondurre i dispositivi di prevenzione

dell'inquinamento provocato dalla cokeria all'originaria funzionalità sono così ridefiniti nei confronti di Siderurgica Triestina s.r.l.:

- a) entro il 30 giugno 2015 sostituire i montanti deformati;
- b) entro il 30 aprile 2015 ripristinare gli elementi di refrattario danneggiati;
- c) entro il 31 luglio 2015 porre in essere il rifacimento completo di tutte le porte della batteria e dei relativi telai;
- d) entro il 31 luglio 2015 porre in essere il rifacimento completo dei telai e dei coperchi delle bocche di carica;
- e) entro il 31 luglio 2015 ripristinare la funzionalità dei sistemi di pulizia automatica delle tenute delle porte della cokeria.

2. Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, Siderurgica Triestina s.r.l. deve adottare le seguenti misure di contenimento "tamponate" adottate sulla cokeria ed in particolare;

- a) Adozione di puntellatura tramite martinetti a vite;
- b) Sigillatura manuale delle porte;
- c) Sigillatura manuale dei coperchi;
- d) Pulizia manuale dei telai.

3. Entro 20 giorni dal ricevimento del presente atto, Siderurgica Triestina s.r.l. deve trasmettere alla Regione FVG, alla Provincia di Trieste, al Comune di Trieste, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Trieste e all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.1 "Triestina" una nota contenente le azioni sinora intraprese per ottemperare a quanto previsto al comma 1.

4. Siderurgica Triestina s.r.l. deve comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Trieste, al Comune di Trieste, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Trieste e all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.1 "Triestina", la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e, con frequenza settimanale, l'adozione delle misure di cui al comma 2.

Articolo 2 – Limitazione dell'attività produttiva

1. Nelle more della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, Siderurgica Triestina s.r.l. è diffidata a limitare la marcia della batteria della cokeria e, comunque, a non superare i 67 sfornamenti al giorno.

2. L'aumento del numero di sfornamenti di cui al comma 1 è, comunque, consentito solo previa verifica da parte della Regione FVG dell'effettiva realizzazione ed efficacia degli interventi di cui all'articolo 1.

3. Siderurgica Triestina s.r.l. deve comunicare settimanalmente alla Regione FVG, alla Provincia di Trieste, al Comune di Trieste, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Trieste e all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.1 "Triestina", il numero degli sfornamenti effettuati.

Art. 3 – Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso a Siderurgica Triestina s.r.l., al Comune di Trieste, alla Provincia di Trieste, ad ARPA FVG, al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Trieste, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina", alla Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, alla procura della Repubblica di Trieste e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente

decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Luciano Agapito
documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005